



COMUNE DI SORGA'
PROVINCIA DI VERONA

PIAZZA GEN. MURARI BRA' 1
Tel 045 7370000 int. 207
Email ragioneria.tributi@comune.sorga.vr.it

OGGETTO: IMU 2019.

Soggetti passivi IMU

- Possessore di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati ad esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze. Fanno eccezione, e quindi sono sottoposte al pagamento dell'IMU, le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze;
- I titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- Possessori di terreni agricoli;
- Possessori di fabbricati rurali destinati ad uso abitativo;
- Possessori di aree edificabili.

Immobili in comodato-

Dal 2016 nel caso in cui si conceda un **immobile a titolo di comodato a un parente di primo grado in linea retta** (quindi un genitore o un figlio) il comodante gode della riduzione della base imponibile dell'IMU al 50%.

La Legge di Bilancio per l'anno 2019 (L. 145/2018) che ha esteso l'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso anche "in caso di morte del comodatario al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori" (art. 1, comma 1092)

Le condizioni per usufruire di questi benefici sono:

- L'immobile deve essere adibito ad abitazione principale
- L'immobile non deve appartenere a una delle categorie catastali cd di lusso (A/1, A/8, A/9)
- **Il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato**
- Il comodante:
 - deve possedere un solo immobile in Italia oltre all'abitazione principale non di lusso sita nel territorio in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
 - deve risiedere e avere la sua dimora abituale nello stesso Comune in cui l'immobile è concesso in comodato;
 - **deve presentare copia del contratto al Comune prima della scadenza della prima rata (17 giugno 2019) che attesti il possesso dei requisiti**

IMU non si applica

- Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella G.U n. 146 del 24/06/2008;
- Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare;
- Ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L n. 201 del 2011.

A chi bisogna pagare l'IMU

L'IMU è interamente destinata al Comune. Per gli immobili di categoria D è riservata allo Stato il gettito calcolato ad aliquota del 0,76%, mentre la differenza tra lo 0,76% e l'aliquota deliberata dal Comune andrà versato al Comune stesso.

Il pagamento può essere fatto utilizzando il **modello F24 allegato**. Può trovare altri modelli presso qualunque banca, agente della riscossione o sportello postale o può scaricarlo in formato elettronico dal sito www.agenziaentrate.gov.it.

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.

I codici per i versamenti al Comune e allo Stato sono i seguenti

	COD. TRIBUTO COMUNE	COD. TRIBUTO STATO
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e pertinenze	3912	QUOTA NON DOVUTA
Terreni	3914	QUOTA NON DOVUTA
Aree fabbricabili	3916	QUOTA NON DOVUTA
Altri Fabbricati	3918	QUOTA NON DOVUTA
Fabbricati cat. D	3930	3925

Per consentire il versamento tramite modello F24 EP dell'IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono stati istituiti i seguenti codici tributi:

	COD. TRIBUTO COMUNE	COD. TRIBUTO STATO
FABBRICATI CAT. D	360E	359E

il Codice catastale del Comune di Sorgà **1850** nel campo "Codice ente/Codice comune" della "Sezione IMU e altri tributi locali". Un'indicazione errata o non chiara può causare il riversamento dell'importo da Lei pagato ad un Ente non competente.

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.

SCADENZE ACCONTO/SALDO ANNO 2019

17/06/2019	16/12/2019
-------------------	-------------------

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Roviaro Luca)

ALIQUOTE IMU ANNO 2019.(Deliberazione C.C. n. 4 del 05.02.2019)

- a) 0,9 per cento, aliquota ordinaria;
- b) 0,45 per cento, aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
- c) 0,2 per cento aliquota per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, D.L. 557/1993;
- d) 0,9 per cento aliquota per le abitazioni locate e non locate.